

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3982

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata **ROTTA**

Modifica all’articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente il mantenimento del cognome da parte delle cittadine straniere alle quali è conferita la cittadinanza italiana

Presentata il 19 luglio 2016

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La necessità della presente proposta di legge nasce dalla consapevolezza che il processo di attribuzione della cittadinanza italiana regolato dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, si presenta oggi particolarmente oneroso, complesso e farraginoso per le cittadine straniere che, nel proprio Paese di origine, hanno acquisito il cognome del marito mantenendolo anche dopo un eventuale divorzio.

Come noto, in Italia vivono e lavorano moltissime cittadine straniere, provenienti da Paesi dell’Europa orientale (circa 1.400.000, di cui 100.000 solo dalla piccola Moldavia). Nell’est Europa, per tradizione, le donne acquisiscono, al momento del matrimonio, il solo cognome del marito che mantengono, quasi sempre, anche dopo il divorzio, per ragioni di riconoscibilità. Con

questo solo cognome acquisito, che è associato al foto-segnalamento e alle impronte digitali rilevate in questura, presente, peraltro, su passaporto, permesso di soggiorno, carta d’identità, codice fiscale e tessera sanitaria, queste donne hanno instaurato in Italia una serie infinita di rapporti: contratti di lavoro, matricola dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, patente, contratto d’affitto, utenze domestiche, proprietà di beni mobili registrati e immobili. Le prefetture concedono la cittadinanza unicamente col nome presente sul certificato di nascita, non considerando che sul passaporto e sugli altri documenti italiani e del Paese d’origine appare un diverso cognome, vale a dire quello col quale da tempo la persona è identificata e conosciuta. Le cittadine straniere, per la richiesta di cittadinanza, spesso tornano in patria (un certificato consolare di « giusto cognome » non è accettato) per ricevere

una certificazione ufficiale che attesti che la persona identificata dal certificato di nascita – riconosciuto dalle autorità italiane – è la medesima il cui cognome, derivante da matrimonio, appare nel passaporto e negli altri documenti. Tuttavia nemmeno tale certificazione è accettata poiché, nell'ambito dell'attribuzione delle generalità nel procedimento di concessione della cittadinanza, le prefetture identificano l'interessata con le generalità desunte dall'atto di nascita. Pertanto, è necessaria un'ulteriore istanza per il cambio di cognome, da presentare entro trenta giorni dalla notifica del conferimento della cittadinanza.

L'oggetto della presente modifica normativa è coerente con quanto stabilito con la circolare 23 dicembre 2013, n. 14424, dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e dal Consiglio di Stato con parere n. 850 del 22 febbraio 2013 al quale fa riferimento la suddetta circolare. La normativa vigente in materia di attribuzione delle generalità ai neo cittadini è la legge 19 novembre 1984, n. 950, di ratifica ed esecuzione della convenzione relativa al rilascio di un certificato matrimoniale e della convenzione sulla legge applicabile ai cognomi e ai nomi,

adottate a Monaco il 5 settembre 1980, che prevede, in caso di cambiamento della nazionalità, l'applicazione della legge dello Stato della nuova nazionalità. Tuttavia, non si può prescindere dal fatto che il cognome costituisca un segno identificativo della persona, come, peraltro, affermato nella sentenza della Consulta n. 13 del 1994 nella quale viene riconosciuto che « il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela nella sua funzione di strumento identificativo della persona e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità » e che l'identità personale costituisce un bene essenziale in sé, come diritto di ciascuno ad essere se stesso « inteso come rispetto dell'immagine di partecipe alla vita associata ».

La proposta di legge, consistente di un solo articolo, stabilisce che alle cittadine straniere che acquisiscono la cittadinanza italiana è consentito mantenere il cognome attribuito nel Paese di origine. La proposta di legge costituisce, dunque, un passaggio importante per la semplificazione e l'efficienza amministrativa, alleggerendo queste cittadine da una notevole complicazione. Per questo si invitano gli onorevoli colleghi a consentirne una rapida approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

« *1-bis.* Le cittadine straniere alle quali è conferita la cittadinanza italiana mantengono il cognome che risulta loro attribuito nel Paese di origine al momento della presentazione della richiesta di cittadinanza ».



17PDL0060410